



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione  
Uff. VII*

All'Ufficio Scolastico  
Regionale per la Sardegna  
[drsa@postacert.istruzione.it](mailto:drsa@postacert.istruzione.it)

e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali  
Loro PEC

Oggetto: Modalità di erogazione contributi scuole paritarie. Richiesta  
chiarimenti.

Si fa riferimento alla PEC n.1427 del 19 maggio 2022, avente medesimo oggetto, con la quale codesto Ufficio Scolastico Regionale chiede chiarimenti in merito alla possibilità di procedere, in un'unica soluzione, all'erogazione dei contributi ordinari destinati alle scuole paritarie.

Al riguardo, come evidenziato anche da codesto Ufficio dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Il Ministro della pubblica istruzione *definisce annualmente*, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non

LT/sm

-----  
Dott. Luca Tucci  
Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del  
sistema nazionale di istruzione -Ufficio VII  
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma  
Tel. 06.5849 5822 - 5841  
e-mail: luca.tucci@istruzione.it  
PEC: dgosv@postacert.istruzione.it

siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado” e del conseguente Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2021, n. 8 “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per *l’anno scolastico 2021/2022*, ai sensi dell’articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, emerge chiaramente che la ripartizione dei contributi alle scuole paritarie secondo la vigente normativa debba avvenire una volta all’anno per ogni anno scolastico di riferimento.

Va peraltro aggiunto che, come noto, per prassi, è stato consentito agli Uffici Scolastici Regionali di provvedere all’erogazione degli 8/12 quale saldo dei contributi relativi all’anno scolastico in corso e di 4/12 quale acconto per l’anno scolastico successivo, analogamente a quanto avviene per le scuole statali che ricevono il finanziamento in due soluzioni.

Ciò premesso, si condivide la proposta di codesto Ufficio di procedere all’erogazione, in un’unica soluzione dei contributi ordinari, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per favorire la funzionalità della gestione dei relativi procedimenti da parte degli uffici periferici e della programmazione delle risorse da parte delle scuole paritarie.

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali, che leggono per conoscenza, a tenere conto di quanto rappresentato nella presente nota per ragioni di uniformità dell’azione amministrativa.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Manca